

L'invalidità civile

L'art. 2 della legge 10 marzo 1971 n° 118 definisce “mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” sono esclusi “gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”.

L'art. 6 del D. Lgs 23.11.1988, n° 509, all' art. 1 si modificano le menomazioni dell'apparato psichico ... Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n° 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente ... e dispone che l'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n° 118, dopo il secondo comma, sia integrato come segue: “Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

	ETA'		
Grado di invalidità	Fino a 18 anni	Da 18 a 65 anni	Oltre i 65 anni
Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di frequenza • Protesi e ausili • Esenzione ticket 		Cfr. altra Tabella
Riduzione della capacità di lavoro superiore ad un terzo (*)		<ul style="list-style-type: none"> • Protesi e ausili 	<ul style="list-style-type: none"> • Protesi e ausili
Riduzione della capacità di lavoro superiore al 45 % (*)		<ul style="list-style-type: none"> • Collocamento al lavoro 	
Riduzione della capacità di lavoro superiore al 50% (*)		<ul style="list-style-type: none"> • Congedo per cure 	
Riduzione della capacità di lavoro superiore ai due terzi (*)		<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione ticket 	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione ticket
Riduzione della capacità di lavoro uguale oppure superiore al 74% (*)		<ul style="list-style-type: none"> • Assegno 	
Totale inabilità		<ul style="list-style-type: none"> • Pensione • Esenzione ticket 	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione ticket
Incapacità a deambulare autonomamente o a compiere gli atti quotidiani della vita	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di accompagnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di accompagnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di accompagnamento
Cecità parziale (non sup. 1/20)	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione • Indennità speciale 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione • Indennità speciale 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione • Indennità speciale
Cecità assoluta	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione • Indennità di accompagnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione • Indennità di accompagnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione • Indennità di accompagnamento
Sordomutismo – sordità prelinguale	<ul style="list-style-type: none"> • Assegno • Indennità di comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Assegno • Indennità di comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Assegno • Indennità di comunicazione
Sordità sup. 60 dB	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di frequenza 		

Valutazione per i soggetti ultrasessantacinquenni.

- a) difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3 % e il 66,6 % (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell'assistenza protesica (art. 4, comma 2, del d.m. 28 dicembre 1992);**
- b) difficoltà medio-gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6 % ed il 99 %, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (art. 6, del d.m. 1° febbraio 1991, e successive modificazioni);**
- c) difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100 %, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni).**

L'istituto dell'invalidità civile consente, a seguito del riconoscimento, la costituzione di effetti giuridici ed economici, effetto del sincrono interagire di due parametri: età e grado di invalidità:

In funzione dell'età si distinguono tre fasce:

- a) I minori degli anni 18;
- b) L'età compresa tra il 18° ed il 65° anno;
- c) L'età superiore al 65° anno.

In funzione del grado di invalidità, invece, si individuano le seguenti categorie:

- a) Riduzione della capacità lavorativa inferiore ad un terzo;
- b) Riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo;
- c) Riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- d) Riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- e) Riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- f) Riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
- g) Totale inabilità;
- h) Incapacità a deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita;
- i) Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- j) Cecità, parziale (visus non superiore a 1/20 in OO) ed assoluta;
- k) Sordomutismo.

Provvidenze di maggiore e più frequente rilevanza che, direttamente o indirettamente, sono in rapporto con l'istituto assistenziale:

a) Prestazioni economiche dirette

- Assegno mensile di invalidità;
- Pensione di inabilità;
- Pensione per cecità parziale e assoluta;
- Indennità di accompagnamento per invalidi e ciechi assoluti;
- Indennità speciale per cecità parziale;
- Assegno per sordomutismo;
- Indennità di comunicazione;
- Indennità di frequenza per i minori.

b) Prestazioni economiche indirette

- Protesi;
- Ausili sanitari;
- Esenzione c.d. ticket (quota di partecipazione alla spesa sanitaria).

c) Provvedimenti sociali per il lavoro

- Agevolazioni per l'istruzione;
- Adattamento di edifici e trasporti pubblici;
- Assegnazione di alloggi;
- Riabilitazione e recupero funzionale;
- Agevolazioni fiscali;
- Addestramento e qualificazione professionale;
- Riserva di posti per il collocamento al lavoro;
- Agevolazioni per l'attività lavorativa;
- Pensionamento anticipato.

Sono considerati invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite a carattere permanente (i. p.) dalle quali sia derivata:

- una permanente riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo (18-65 anni);
- difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età (minori di 18 anni – art. 2 L. 18/1980 – o soggetti ultrasessantacinquenni – art.6 D. Lgs. 509/1988);

sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per causa di servizio, nonché i ciechi civili ed i sordomuti, per i quali provvedono altri disposti di legge.

La riduzione permanente della capacità di lavoro: ci si deve chiedere però di quale capacità lavorativa si tratta: generica, specifica o semispecifica, e per quale motivo la legge parla di invalido civile se poi impone di riferirsi alla capacità di lavoro. Si ribadisce che il concetto di validità prescinde da qualsiasi riferimento a potenzialità lavorative o produttive. La validità, intesa come stato di completo benessere individuale, come efficienza psico-fisica allo svolgimento di una qualsiasi attività è praticamente sinonimo di “salute”. Essa costituisce il principale parametro di riferimento di qualsiasi valutazione medico legale del danno alla persona, qualunque sia l’ambito ove sia stata richiesta (con l’unica eccezione dell’ambito penale, ove il giudizio sulla lesione personale è fondato, com’è noto, sul concetto di danno funzionale). Perciò, quando si parla di invalido civile, di invalido pensionabile, di invalido del lavoro, di guerra, per causa di servizio, ecc., si ammette implicitamente che alla base dei diversi disposti di legge vi sia sempre una concezione unitaria del termine invalidità.

Per ciò che riguarda la disciplina dell’invalidità civile, occorre verificare in che modo l’invalidità, accertata mediante esame clinico, si ripercuota sulla capacità lavorativa della persona. Per accertare l’esistenza dei requisiti che danno diritto al riconoscimento dell’invalidità civile, occorre stabilire quale sia la natura e l’entità della i.p., tenendo conto delle minorazioni obiettivate e delle tabelle di legge (D. M. Sanità 5/2/1992); si dovrà, poi, verificare se, ed in quale misura, le minorazioni accertate si ripercuotano nel loro complesso sulla salute della persona esaminata.

La legge distingue diversi gradi di invalidità, a seconda dei quali sono previsti benefici diversi:

- superiore ad un terzo ci si deve chiedere però di quale capacità lavorativa si tratta: la persona ha diritto alla qualifica di invalido civile e, quindi, alla concessione eventuale di prestazioni protesiche o ortopediche;
- se superiore al 45%: la persona ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro;
- se pari o superiore al 74%: la persona ha diritto all’assegno mensile come invalido parziale;
- se 100%: la persona ha diritto alla pensione di inabilità come invalido totale e, se si tratta di soggetti non deambulanti e non autosufficienti, ha altresì diritto all’indennità di accompagnamento.

Pensione di inabilità per invalidi civili: superiori a 18 anni di età, per i quali sia stata accertata una totale inabilità lavorativa (100%) al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione di tale pensione erogata dalla Prefettura viene corrisposta, da parte dell'INPS, la pensione sociale. Se però l'importo di tale pensione è inferiore a quello ottenuto come inabile dalla Prefettura, verrà corrisposta dal Ministero dell'Interno una differenza a titolo di assegno ad personam.

L'indennità di frequenza: è una prestazione mensile che viene concessa ai mutilati ed agli invalidi civili minori di 18 anni che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, nonché ai sordi parziali, quando si riconosce che abbiano necessità di frequentare scuole e centri di formazione professionale e di riabilitazione.

Persona affette da cecità totale o parziale: rientrano nel novero dei ciechi civili solo coloro che lo sono dalla nascita, oppure quelli che lo sono divenuti causa di malattie o infortuni (non quelli per guerra o servizio o lavoro, per i quali provvedono altri disposti di legge).

- cieco assoluto: persona che abbia perso totalmente la vista o che sia limitato alla mera percezione dell'ombra e della luce; per questa causa aumento del 45% in caso di minori ciechi assoluti pluriminorati. Inoltre, essi hanno diritto anche alla pensione di inabilità.
- i ciechi parziali si suddividono in decimisti (solo assegno mensile di assistenza) e ventesimisti (pensione di inabilità).

I sordomuti: quale che sia la causa dell'infermità e l'epoca nella quale essa si sia instaurata, presentano una notevole difficoltà comunicativa, da cui deriva l'elevato grado invalidante dell'infermità stessa ed il notevole handicap che ne deriva alla persona nello svolgimento della sua vita di relazione. Dal punto di vista legale, si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Il sordomutismo è tabellato con un valore fisso dell'80% di invalidità permanente (d.m. 5/2/1992). L'art.4 della legge 508/1988 riconosce una speciale indennità definita indennità di comunicazione in favore dei sordomuti minori di 18 anni, titolari dell'assegno mensile di assistenza: per poter beneficiare di detta indennità occorre accertare preliminarmente la condizione di sordomutismo e stabilire che si tratti di sordi perlinguali. Anche ai sordomuti può essere corrisposta un'indennità di frequenza incompatibile però con l'indennità di comunicazione.

Legge 5 febbraio 1992 n. 104: "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate". Nel nostro Paese sono state emanate nel passato diverse norme a tutela di singole categorie di handicappati: minorati della vista e dell'udito, motulesi, neurolesi, poliomielitici, ecc.. L'intera materia è stata infine riordinata dalla legge in esame. Tale importante provvedimento supera il concetto di assistenzialismo diffuso e rivolge attenzione ai diritti, alle esigenze ed alle aspettative delle persone in difficoltà. Queste garanzie vengono estese anche agli stranieri residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio italiano. I benefici che la legge garantisce ai portatori di handicap, mirano a compensare le diverse situazioni di svantaggio nelle quali esse si trovano ed a favorirne la piena integrazione nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Al fine di definire quale sia il grado di ripercussione sulla complessiva validità della persona esaminata, occorre accertare nei singoli casi:

- l'entità effettiva della perdita anatomica o funzionale totale o parziale di organi o apparati, incluso gli arti;
- la possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi di protesi.

Stabilire ciò significa valutare la natura ed il grado dell'invalidità permanente. Chiunque presenti un certo grado di invalidità permanente potrà rientrare nel novero delle persone handicappate, sempre che si realizzino le altre due condizioni di legge, oltre quella di minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, e cioè la difficoltà di apprendimento,(per i minori) , la difficoltà persistente allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, la difficoltà di integrazione lavorativa. In ultimo, il vero signum specificationis e cioè che dall'invalidità permanente derivi anche un effettivo processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In merito all'inquadramento degli atti quotidiani della vita si vuole far presente alla S.V.I. come la Circolare del Ministero del Tesoro (n. 14 del 28.09.1992) - inviata sia alle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile istituite presso le UU.SS.LL. che alle Commissioni Mediche Periferiche di 2^a istanza - così reciti: "Per atti quotidiani della vita, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognoso di assistenza. Il giudizio medico-legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. *Rientrano in quest'ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc."*